



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 20 del 12/06/2018

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 14 DEL 08 MAGGIO 2018

Richiamata la propria ordinanza n° 14 del 08/5/2018 avente per oggetto: "Disposizioni per denuncia focolaio allevamento ovi-caprino" che qui si intende integralmente richiamata e riportata;

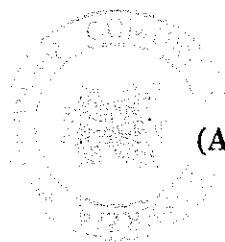
Vista la nota dell'Azienda Sanitaria provinciale Prot. 2018-0020445 del 08/6/2018, assunta al nostro Prot. 8268 DEL 11/6/2018 con la quale viene richiesto, a seguito di approfondimento legislativo relativamente all'utilizzo del latte prodotto nelle aziende ovi-caprine sedi di focolai di Scrapie Classica, che il paragrafo riportato nella ordinanza n° 14/2018, relativo alla restrizione per l'utilizzo del latte, che così stabiliva: *"Che il latte, i prodotti derivati, nonché i sottoprodotti ottenuti nell'allevamento, nel periodo compreso tra la conferma della scrapie classica e fino al completamento dell'applicazione delle misure sanitarie, sia escluso dal consumo umano e dall'utilizzo come mangime per i non ruminanti ad eccezione di quelli presenti, nell'azienda sede del focolaio. L'impiego del latte come mangime per non ruminanti è limitato al territorio nazionale con garanzia della tracciabilità come previsto dalla direttiva ministeriale prot. 18184 del 24/9/2013"*, venga sostituito con la dicitura qui di seguito riportata: *"che il latte, i prodotti derivati, nonché i sottoprodotti ottenuti nell'allevamento, nel periodo compreso tra la conferma della scrapie classica e fino al completamento dell'applicazione delle misure sanitarie, sia escluso dall'utilizzo come margine per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti nell'azienda sede di focolaio. L'impiego del latte come mangime per i non ruminanti è limitato al territorio nazionale con garanzia della tracciabilità come previsto dalla direttiva ministeriale prot. n. 18184 del 24/9/2013. Il latte come alimento per il consumo umano non è soggetto ad alcuna limitazione (se possibile è da preferire la trasformazione)";*

Ritenuto di provvedere in merito, ordinando la rettifica dell'ordinanza n. 14, in conformità con le indicazioni dell'ASP di Enna, organismo deputato al controllo veterinario;

Per i motivi sopra citati;

ORDINA

1. Di rettificare l'ordinanza n° 14 del 08/5/2018 come specificato in premessa, sostituendo il paragrafo riportato nel dispositivo: *"Che il latte, i prodotti derivati, nonché i sottoprodotti ottenuti nell'allevamento, nel periodo compreso tra la conferma della scrapie classica e fino al completamento dell'applicazione delle misure sanitarie, sia escluso dal consumo umano e dall'utilizzo come mangime per i non ruminanti ad eccezione di quelli presenti, nell'azienda sede del focolaio. L'impiego del latte come mangime per non ruminanti è limitato al territorio nazionale con garanzia della tracciabilità come previsto dalla direttiva ministeriale prot. 18184 del 24/9/2013", con il seguente paragrafo: "che il latte, i prodotti derivati, nonché i sottoprodotti ottenuti nell'allevamento, nel periodo compreso tra la conferma della scrapie classica e fino al completamento dell'applicazione delle misure sanitarie, sia escluso dall'utilizzo come mangime per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti nell'azienda sede di focolaio. L'impiego del latte come mangime per i non ruminanti è limitato al territorio nazionale con garanzia della tracciabilità come previsto dalla direttiva ministeriale prot. n. 18184 del 24/9/2013. Il latte come alimento per il consumo umano non è soggetto ad alcuna limitazione (se possibile è da preferire la trasformazione)";*
2. Di confermare nel resto la precedente ordinanza;
3. Di notificare la presente ordinanza alla Sig.ra Di Lavore Valentina, nata a Mazzarino (CI) il 15/9/1988 e residente a Pietraperzia in Via Sant'Orsola n. 139, la quale è incaricata e pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente ordinanza e nell'ordinanza 14 del 8 maggio 2018;
4. di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia municipale ed alla Stazione Carabinieri di Pietraperzia affinché si vigili sulla sua esatta osservanza;
5. di dare atto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni e entro centoventi giorni dalla notifica;
6. di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale ed all'albo pretorio.



IL SINDACO

(Avv. C. Antonio C. BEVILACQUA)